

STATUTO SOCIALE

A.S. D. MIOSSPORT - PESISTICA OLIMPICA, PARALIMPICA E PREPARAZIONE FISICA

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI. E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile sotto la denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MIOSSPORT, PESISTICA OLIMPICA, PARALIMPICA E PREPARAZIONE FISICA, [nome abbreviato: MIOSSPORT] con sede legale in Cervignano del Friuli in Via Dante n. 1.

L'Associazione è dilettantistica di tipo sportivo e culturale.

L'Associazione non ha scopi di lucro, né politici, né religiosi.

Ha lo scopo di contribuire alla conoscenza, alla pratica ed alla diffusione dello sport della Pesistica, della Pesistica Paralimpica, della Cultura Fisica e della preparazione fisica con sovraccarichi in genere, mediante lo svolgimento di attività culturali, didattiche, tecnico sportive e formative di ogni tipo e l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Promuove e sviluppa la pratica sportiva Paralimpica e tutte le attività sportive connesse alla disciplina della Pesistica e Preparazione fisica in forma continuativa per le persone con disabilità, per la tutela della loro salute e per favorirne il benessere fisico e l'integrazione culturale e sociale.

Nell'ambito di tali finalità, aderisce al Comitato Olimpico Nazionale Italiano attraverso la Federazione Italiana di Pesistica (FIPE), della quale accetta ed applica lo Statuto ed i Regolamenti da essa emanati, nonché ogni altra disposizione emessa dai competenti Organi Federali. Sotto l'egida e con l'autorizzazione della Federazione, può indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla pratica e alla diffusione dello sport della pesistica, della pesistica paralimpica, della cultura fisica e della preparazione fisica.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione ha la possibilità di esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e nei limiti ivi indicati, a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;

• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Gli eventuali proventi delle attività associative devono essere reinvestiti in attività sportive.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 2 FUNZIONAMENTO. L'Associazione garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dai Soci. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture, sono garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso in cui la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile stipulare contratti di collaborazione sportiva, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di qualunque altra forma di collaborazione retribuita consentita dalla legge.

Art. 3 DURATA. L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, in ogni caso, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una Società Sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIPE.

Art. 4 I SOCI. I Soci della Miossport si dividono in Ordinari ed Onorari.

SOCI ORDINARI. Sono Soci Ordinari tutti coloro che chiedono di far parte della MIOSSPORT per partecipare alle attività dell'Associazione e per fruire dei servizi.

SOCI ONORARI. La qualifica di Socio Onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze acquisite nel campo dello sport, della cultura, delle arti o delle attività pubbliche in genere. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.

DOMANDA D'AMMISSIONE. Per diventare socio dell'Associazione, è necessario che il candidato presenti domanda scritta. Nella domanda, il socio dichiara di aver preso visione, e di accettare, lo Statuto dell'Associazione, quello della Federazione, nonché del Codice di Comportamento Sportivo.

La domanda d'ammissione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio può delegare il Presidente, o un suo delegato, a ratificare le domande di ammissione dei Soci.

In caso di domanda d'ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

STATUTO SOCIALE

A.S. D. MIOSSPORT - PESISTICA OLIMPICA, PARALIMPICA E PREPARAZIONE FISICA

Ai Soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

DOVERI DEI SOCI. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare e far osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport; a partecipare alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni dell'Associazione, dando il proprio contributo personale in base alla qualifica che ricopre; a contribuire alle necessità economiche dell'Associazione; a non adire ad altre autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse con l'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.

DECADENZA DEI SOCI. I Soci cessano di appartenere all'Associazione: per recesso; per decadenza; per radiazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione presentando comunicazione scritta di dimissioni al Presidente.

Il recesso ha effetto dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, con lo scadere dell'anno in corso. Il Socio è dichiarato decaduto, quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso, è inadempiente rispetto al versamento della quota annuale da più di 6 mesi o non partecipa alle attività Sociali da più di un anno. Il Socio decaduto può essere riammesso in qualunque momento dietro semplice presentazione di rinnovo della domanda di riammissione, che il Consiglio Direttivo (o il Presidente o il suo delegato) è obbligato ad accettare.

Il Socio è dichiarato radiato quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi, dopo aver ascoltato il Socio interessato, e deve essere ratificata dall'Assemblea Sociale a maggioranza assoluta.

SANZIONI DISCIPLINARI. A carico dei Soci che vengono meno ai loro doveri nei confronti dell'Associazione, o ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonizione; la sospensione; la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione dell'esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla FIPE tramite il Comitato Regionale.

Art. 5 QUOTE SOCIALI. Tutti i Soci Ordinari sono obbligati al versamento della quota sociale annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

La quota Sociale e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono in alcun modo legati alla fruizione dei servizi offerti dall'Associazione.

Art. 6 MEZZI ECONOMICI.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dagli impianti, dalle attrezzature di proprietà dell'Associazione, dai trofei aggiudicati in gara;
- dai beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione, e che ad essa pervengano per acquisto, donazione, lascito o successione.

- I proventi dell'Associazione (entrate) sono costituiti:

- dalle quote Sociali che sono annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

- dalle quote d'iscrizione e di partecipazione a corsi, gare o iniziative istituzionali, organizzate o indette dall'Associazione.

- dalle entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, o da altre attività connesse con l'espletamento delle finalità sociali, da sponsorizzazioni, lasciti o donazioni, o dall'alienazione di attrezzature obsolete.

- dai contributi o dai rimborsi di Enti Pubblici o privati, e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale.

Art. 7 ORGANI SOCIALI. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Art. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione,

Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

ASSEMBLEA ORDINARIA. Si riunisce in seduta ordinaria, una volta l'anno, entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e della relazione morale relativa all'anno precedente e della relazione programmatica, presentati dal Consiglio Direttivo, e una volta ogni quadriennio, entro il 31 Marzo dell'anno successivo alle Olimpiadi, per eleggere il Presidente ed i cinque Consiglieri, tra i quali un rappresentante degli Atleti ed uno degli Insegnanti Tecnici.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA. Essa si riunisce, su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto a voto.

NORME DI CONVOCAZIONE. L'Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Sociale della Palestra di allenamento e nel sito Internet dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Copia della convocazione dell'Assemblea Elettiva dei Soci deve essere inviata alla FIPE e al Comitato Regionale competente.

STATUTO SOCIALE

A.S. D. MIOSSPORT - PESISTICA OLIMPICA, PARALIMPICA E PREPARAZIONE FISICA

PARTECIPANTI. All'Assemblea dei Soci partecipano, con diritto a voto se maggiorenni, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Soci Ordinari, qualora in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I soci minorenni possono essere rappresentati all'Assemblea da uno dei genitori esercente la patria potestà.

Possono assistere, senza diritto a voto, i Soci Onorari.

Non possono partecipare all'Assemblea dei Soci, nè esservi rappresentati, coloro che sono colpiti da sanzioni (Sociali o Federali) ancora in corso di esecuzione.

VOTI E DELEGHE. Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed i Soci Ordinari, hanno diritto ad un voto ciascuno e possono farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da un altro membro dell'Assemblea con diritto a voto.

Ogni avente diritto a voto non può presentare più di 10 (dieci) deleghe.

VALIDITÀ DELLE DELIBERE. L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione, con la presenza del 50% (metà) degli aventi diritto a voto.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.

Le delibere dell'Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o le modifiche allo Statuto Sociale, occorre che ci sia il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Per le elezioni alle cariche sociali, è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI. La Commissione di Verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo.

Presidente dell'Assemblea dei Soci è il Presidente dell'Associazione, il quale può nominare un suo delegato come Presidente dell'Assemblea, e può nominare un Segretario per assisterlo nei lavori.

Art. 9 ELEGGIBILITÀ. Sono eleggibili alle cariche Sociali, tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto della F.I.P.E. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le candidature alle cariche Sociali devono essere presentate 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, presso la sede dell'Associazione.

Art. 10 IL PRESIDENTE. Il Presidente dell'Associazione è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea Elettiva dei Soci, è il legale rappresentante dell'Associazione, e dura in carica per un quadriennio.

Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Egli provvede alla direzione ed alla gestione dell'Associazione in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

In caso d'estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere a prendere delle decisioni su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle a ratifica dello stesso nella prima riunione di Consiglio, e in ogni caso non oltre i 90 (novanta) giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso d'assenza temporanea, può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al Vicepresidente o altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 11 IL VICE PRESIDENTE. Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ed è scelto tra i membri del Consiglio stesso. Dura in carica 4 (quattro) anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimenti temporanei in quei compiti nei quali sia espressamente delegato.

In caso d'impedimento definitivo del Presidente, per qualsivoglia motivo, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro 30 (trenta giorni) - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, un Vicepresidente, e 4 (quattro) Consiglieri, uno in rappresentanza degli Atleti e uno in rappresentanza degli Insegnanti Tecnici. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Elettiva dei Soci, e dura in carica per 4 (quattro) anni.

ATTRIBUZIONI. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande d'ammissione o di recesso dei Soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare; procede alla formazione dei bilanci; amministra il patrimonio dell'Associazione; stabilisce le quote sociali annuali; approva i Regolamenti Sociali e può nominare Commissari e Commissioni, nonché conferire incarichi, per il miglior perseguimento delle finalità Sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso d'estrema urgenza e necessità dal Presidente.

CONVOCAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERE. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta Ordinaria, almeno 2 (due) volte l'anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e non sono ammesse deleghe. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

STATUTO SOCIALE

A.S.D. MIOSSPORT - PESISTICA OLIMPICA, PARALIMPICA E PREPARAZIONE FISICA

VACANZE, DIMISSIONI E SOSTITUZIONI. Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano delle vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare.

Il Consigliere così nominato, resta in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva dei Soci.

Nel caso di dimissioni del Presidente, o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica in modo temporaneo il Presidente che può così prendere esclusivamente provvedimenti di ordinaria amministrazione, e che deve convocare, in seduta straordinaria, l'Assemblea Elettiva dei Soci.

Questa deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, e deve aver luogo entro i 30 (trenta) giorni successivi. Il nuovo Consiglio Direttivo ed il nuovo Presidente così eventualmente eletti, durano in carica fino al termine del quadriennio Olimpico in corso.

Nel caso d'assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 13 IL SEGRETARIO. Il Segretario è nominato dal Consiglio e può essere scelto anche tra i Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

Art. 14 IL BILANCIO. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo - contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte, in prima istanza, al Consiglio Direttivo che cercherà di redimerle. Nel caso il Consiglio Direttivo non riesca a trovare una soluzione accettata da entrambe le parti, la controversia sarà affidata all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIPE. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPE., questo sarà composto da n. 3 (tre) Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli Arbitri così designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio Arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Cervignano del Friuli e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pesistica.

Art. 16 NORMA DI RINVIO. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FIPE e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato dell'Assemblea si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o la FIPE, alle quali la Società Sportiva è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che dette variazioni siano in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Art. 17 NORMA DI RICHIAMO. Il presente Statuto annulla e sostituisce tutti i precedenti Statuti relativi all'Associazione sportiva MIOSSPORT, (costituita presso lo studio Notarile Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli in data 16/01/1985, con atto registrato presso l'Ufficio del Registro di Cervignano del Friuli il 29/01/1985 n. 181/1 Vol. 55), costituendone continuazione storica.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'a.s.d. Miossport lunedì 11 dicembre 2023.

Presidente dell'Assemblea
Cqlussi Marisa
Marisa Cqlussi

Segretario dell'Assemblea
Carbonera Francesco
Francesco Carbonera

19 DIC. 2023

Registrazione e Conservazione del Friuli II
Reg. A n. 1443 Serie 3

IL COORDINATORE DI TEAM
Giuseppe Tonazzi
Giuseppe Tonazzi

* firma su documento
Paolo De Luca

